

CONTRATTO DI ESPOSIZIONE – REGOLAMENTO GENERALE Smart Building Levante 2024

SMART BUILDING LEVANTE è organizzata da Pentastudio S.r.l. (C.F. e P.I 00272010240) società di comunicazione e organizzazione eventi fieristici con sede a Vicenza in Contrà Pedemuro San Biagio, 83.

Definizioni

Nel testo del presente contratto i sottoindicati termini hanno il seguente significato:

- **“Manifestazione”**: si riferisce all'evento denominato SMART BUILDING LEVANTE;
- **“Società”**: indica l'organizzatore della Manifestazione “Pentastudio S.r.l.” di Vicenza;
- **“Espositore”**: indica la persona fisica e/o giuridica, in qualunque forma esercitata, che propone alla Società di stipulare il Contratto di esposizione; la stipulazione del Contratto di esposizione comporta espressa accettazione da parte dell'Espositore delle presenti Condizioni Generali che l'Espositore sottoscrive per integrale accettazione e conferma di aver compiutamente compreso tutte le presenti Condizioni Generali;
- **“Contratto di esposizione”**: il rapporto contrattuale che si perfeziona con l'avvenuta conoscenza da parte dell'Espositore dell'accettazione da parte della Società della “Domanda di Partecipazione”, secondo le modalità e le tempistiche previste dalle presenti Condizioni Generali;
- **“Domanda di Partecipazione”**: è il documento che, debitamente compilato e sottoscritto dall'Espositore, viene inviato alla Società per richiedere la partecipazione alla Manifestazione, unitamente alla Visura CCIAA valida per l'anno in corso, dell'Espositore;
- **“Regolamento tecnico”, “misure di prevenzione”, “norme in tema di sicurezza”**: costituiscono il complesso delle norme pubblicate nel fascicolo denominato “Norme per i lavori e le attività da espletarsi all'interno del quartiere fieristico” verranno inviate dall'organizzatore della manifestazione Pentastudio a seguito della ricezione della presente Domanda di Partecipazione compilata. L'espositore è tenuto obbligatoriamente a prendere visione delle normative contenute nei suddetti documenti e a rispettarle;
- **“Co-espositore”**: soggetto che l'Espositore ospita nella propria area espositiva previo preventivo consenso della Società e alle condizioni specificate nelle presenti Condizioni Generali;
- **“Quota di iscrizione”**: l'importo di euro 480,00 più IVA per ogni Espositore richiedente;
- **“Canone di partecipazione”**: l'importo capitale oltre IVA che ciascun Espositore, a seguito dell'accettazione della Domanda di Partecipazione è tenuto a corrispondere, secondo quanto indicato nella “Domanda di Partecipazione” (Form 1) ; esso va corrisposto secondo le modalità previste nelle presenti Condizioni Generali.

Art. 1 - Sede e data della manifestazione

- 1.1** La Manifestazione ha luogo a Bari nel nuovo padiglione di Fiera del Levante, per la durata di due giorni 14-15 Novembre 2024.
- 1.2** La Società si riserva espressamente la facoltà di prorarre e/o ridurre il periodo di svolgimento, nonché di variare eventualmente la data di apertura e/o di annullarla, in rapporto a particolari esigenze di carattere tecnico-organizzativo, senza che ciò dia diritto ad alcuna indennità a favore della Ditta espositrice.

Art. 2 - Espositori e prodotti ammessi

- 2.1** Sono ammessi ad inviare la Domanda di Partecipazione, gli operatori economici che siano produttori, agenti esclusivi, rappresentanti, concessionari e/o rivenditori, monomandatari e/o plurimandatari, in qualsiasi forma sociale esercitino tale attività ivi compresi gli Enti e/o le Organizzazioni anche aventi sede al di fuori del territorio italiano.
- 2.2** Sono espressamente esclusi gli esercenti il commercio al Dettaglio su aree pubbliche.
- 2.3** In via generale possono essere esposti tutti i prodotti dei settori merceologici di riferimento meglio identificati nel Form 2 della Domanda di Partecipazione.
- 2.4** La Società si riserva espressamente il diritto di valutare la Domanda di Partecipazione, di accettarla e/o di rifiutarla a suo insindacabile giudizio così come di stabilire ulteriori limitazioni in materia.

Art. 3 - Domanda di Partecipazione

- 3.1** La Domanda di Partecipazione deve pervenire agli uffici della Società, accompagnata dalla visura camerale dell'Espositore valida per l'anno in corso e dal versamento dell'importo previsto secondo il Form 1 e artt. 4-5 del presente documento. La Domanda di Partecipazione deve pervenire compilata al più tardi entro e non oltre il termine essenziale del 30 settembre 2024. Il mancato invio della Domanda compilata e/o il mancato pagamento degli importi previsti dai successivi artt. 4-5 comportano l'automatico rifiuto della Domanda di Partecipazione. L'azienda, in sostanza, non può essere considerata azienda espositrice della manifestazione.
- 3.2** La Domanda di Partecipazione ha valore di proposta contrattuale irrevocabile per il solo richiedente ai sensi ed agli effetti dell'art. 1329 c.c. l'Espositore riconosce espressamente la piena facoltà della Società di accettare o meno la proposta, ad insindacabile giudizio della stessa Società, entro il termine meramente dilatorio di 15 giorni dal ricevimento della Proposta.
- 3.3** Le indicazioni di posizione, dimensione, tariffa nonché le condizioni e/o variazioni di qualunque altro genere, poste eventualmente dall'Espositore nella “Domanda di partecipazione” non sono in alcun caso impegnative per la Società che si riserva in ogni caso il diritto di rifiutarle e/o di procedere all'assegnazione del posteggio, per motivi organizzativi, comunicandolo preventivamente all'Espositore.
- 3.4** L'Espositore può ospitare nel proprio posteggio, previa autorizzazione della Società, fino a un co-espositore per ogni 16mq di spazio, purché le attrezzature o i prodotti delle ditte ospiti siano pertinenti al settore dell'Espositore ed esistano con lo stesso documentati rapporti commerciali. In tale caso, il co-espositore è tenuto a formalizzare la propria presenza sottoscrivendo la regolare domanda di partecipazione per coespositori accompagnata dal versamento della quota di iscrizione prevista.
- 3.5** La Domanda di Partecipazione, inoltrata da rappresentanti, concessionari od agenti, deve contenere l'indicazione della Ditta proponente e della sua sede legale ed essere accompagnata dalla documentazione comprovante l'esistenza e la permanenza del rapporto con la Ditta stessa, fatta salva per la Società la facoltà di effettuare qualsiasi accertamento in proposito.
- 3.6** In ogni caso, con la sottoscrizione della Domanda di Partecipazione il proponente dà espressamente atto di aver agito, in riferimento al presente rapporto, nell'ambito della propria professionale attività d'impresa.

Art. 4 - Quota di iscrizione

4.1 La Quota di iscrizione è dovuta da ogni Espositore richiedente nella misura di euro 480,00 + IVA, e comprende: • Coperture assicurative RCT e All Risk (entrambe obbligatorie, le relative polizze sono consultabili nella specifica appendice che verrà inviata dalla segreteria organizzativa a tutti gli espositori dopo l'invio della presente Domanda di Partecipazione) • sorveglianza generale del padiglione; • allacciamento e consumo di energia Elettrica (3Kw per ogni modulo da 16mq); • il noleggio degli estintori, in relazione al numero di box occupati indipendenti e separati da pareti, ed in ragione di uno per il primo metro quadro espositivo del box più n. 1 ogni 200 mq. ulteriori di superficie; • pulizia stand giornaliera (standard); • prevenzione generale antincendio; • parcheggio auto secondo le seguenti modalità: - 1 parcheggio per metrature da 16mq a 32mq - 2 parcheggi per metrature da 48mq a 64mq - 3 parcheggi per metrature superiori a 64mq • inviti elettronici da inoltrare alla propria clientela secondo la seguente modalità: - 500 per metrature da 16 a 32 mq - 1000 da 32 a 64 mq - 2000 per metrature superiori a 64 mq • tessere espositori per staff e fornitori (valide nei giorni di manifestazione e in fase di allestimento e disallestimento).

Quota di iscrizione co-espositore: La Quota di iscrizione è dovuta da ogni co-espositore richiedente nella misura di euro 300,00 + IVA e comprende gli stessi servizi inclusi nella quota iscrizione espositore (si veda art. 4.1) ma non più di 1 parcheggio auto e non più di 500 inviti elettronici da inoltrare alla propria clientela.

Quota iscrizione Ditte Rappresentate: È fatto obbligo all'espositore di specificare la ragione sociale ed i relativi dati di tutte le aziende eventualmente rappresentate che egli intenda esporre nel proprio stand. Per ciascuna Azienda Rappresentata, l'Espositore è tenuto al versamento di € 100,00 (+ IVA se dovuta). L'espositore dichiara con la sottoscrizione del presente regolamento di avere mandato di rappresentanza per le ditte rappresentate iscritte alla Manifestazione; che i diritti di proprietà industriale o intellettuale, insistenti su prodotti iscritti alla Manifestazione, siano validamente registrati o che, ove non ne sia titolare, disponga di licenza d'uso in suo favore degli stessi. In caso che il procedimento di registrazione dei diritti suddetti non sia concluso, o sussistano vertenze aventi ad oggetto il diritto già registrato, l'Espositore dichiara di assumersi, con la sottoscrizione del presente regolamento, ogni responsabilità per ogni e qualsivoglia conseguenza derivante dall'utilizzo del diritto stesso, manlevando da ogni rivendicazione o da qualsiasi azione di responsabilità o da qualsiasi pretesa da parte di terzi, Pentastudio e società partner ad essa collegate.

4.2 Contestualmente all'invio della presente "Domanda di Partecipazione" compilata, gli Espositori sono tenuti obbligatoriamente ad effettuare il pagamento relativo al 50% oltre IVA del totale di partecipazione, a titolo di acconto. In assenza del pagamento dell'acconto la Domanda di Partecipazione, anche se compilata, non sarà ritenuta valida.

Art. 5 - Canone di partecipazione

5.1 Il canone di partecipazione comprende: • l'affitto dell'area alla tariffa già indicata nel form 1 della presente Domanda di Partecipazione; • servizio wifi generale del padiglione; • servizi inviti e registrazione visitatori; • climatizzazione e illuminazione generale del padiglione.

Art. 6 – Posteggi; assegnazione; conferma di partecipazione

6.1 L'Espositore è tenuto ad esporre soltanto i beni e/o servizi elencati nel Form 2 alla voce "Merceologia" della "Domanda di Partecipazione" ed esclusivamente nei limiti dimensionali dei posteggi assegnatigli.

6.2 In caso di inosservanza, la Società è fin d'ora autorizzata a procedere alla rimozione dei prodotti dai posteggi delle Ditte espositrici che contravvengono a quanto sopra; la rimozione sarà a rischio e spese dell'Espositore.

6.3 Per necessità tecniche e di carattere organizzativo, la Società si riserva il diritto di variare, a suo insindacabile giudizio, i raggruppamenti merceologici, di trasferire gli Espositori ad altro posteggio e di variare le dimensioni e le superfici richieste, sia nella misura di fronte che di profondità, previo confronto con la Ditta espositrice e senza che ciò comporti alcun rimborso nei confronti della ditta espositrice.

6.4 Dopo la ricezione della "Domanda di Partecipazione" debitamente compilata da parte della Ditta espositrice, la Società provvede ad inviare all'Espositore il rilievo planimetrico del posteggio assegnato, ai fini previsti dalle norme in tema di sicurezza e prevenzione degli incendi in genere, come peraltro disposto dal "Regolamento Tecnico" di cui al successivo art. 8.4.

6.5 Ogni altra comunicazione inviata dalla Società all'Espositore è da intendersi di natura informativa e comunque non impegnativa per la Società.

6.6 Anche successivamente all'invio del rilievo planimetrico la Società, al fine di rendere ottimale ed efficiente l'utilizzo degli spazi espositivi, si riserva il diritto di modificare unilateralmente la posizione e/o le dimensioni della postazione assegnata.

6.7 All'Espositore non è consentita la cessione totale o parziale del proprio posteggio, anche se effettuata a titolo gratuito

Art. 7 - Modalità e termini di pagamento; rinuncia; risoluzione del contratto

7.1 L'espositore è tenuto a corrispondere alla Società, contestualmente all'invio della Domanda di Partecipazione compilata, il pagamento dell'acconto che è pari al 50% oltre IVA del totale di partecipazione (costo spazio + quota iscrizione + eventuale costo preallestimento + eventuale quota co-espositore). In assenza del pagamento dell'acconto la Domanda di Partecipazione, anche se compilata, non sarà ritenuta valida. Il restante 50% del canone di partecipazione va effettuato entro e non oltre il termine tassativo del 30.09.2024. Trascorsi inutilmente i suindicati termini, la Società si riserva di risolvere immediatamente il contratto per esclusivo fatto e colpa dell'espositore e/o comunque di attuare qualunque iniziativa idonea alla definizione del rapporto di obbligazione.

7.2 Nell'ipotesi in cui la Società comunicasse la risoluzione, la Società tratterà l'acconto e quant'altro eventualmente successivamente versato dall'Espositore a titolo di mero acconto sul maggior danno;

7.3 In caso di rinuncia ad esporre comunicata dall'Espositore dopo la ricezione da parte della Società della presente "Domanda di Partecipazione SMART BUILDING LEVANTE 2024" compilata dalla Ditta espositrice, la Società è autorizzata a trattenere a titolo definitivo l'acconto e quant'altro eventualmente successivamente versato dalla Ditta espositrice, a titolo di penale irriducibile.

Art. 8 - Occupazione degli spazi espositivi assegnati ed uso degli stessi

8.1 Gli spazi espositivi con stand preallestito sono messi a disposizione degli Espositori un giorno prima dell'inizio della manifestazione con l'obbligo per l'Espositore di approntarli entro e non oltre le ore 20,00 dello stesso giorno. Eventuali eccezioni dovranno essere concordate preventivamente con la Società che potrà decidere se consentirle o meno e saranno comunque soggette al pagamento da parte dell'Espositore dei costi per i servizi extra orario (che verranno comunicati attraverso apposito modulo "Richiesta servizi" della manifestazione). Per gli spazi non preallestiti le modalità di accesso alla fiera per allestimento e disallestimento stand verranno comunicati con appositi moduli.

8.2 Gli spazi espositivi non occupati e/o non allestiti entro la fine del giorno prima della data d'inizio della manifestazione, sono considerati abbandonati e restano a disposizione della Società che può destinarli ad altre ditte, fermo restando l'obbligo da parte dell'Espositore inadempiente del pagamento del saldo del Canone di partecipazione.

8.3 L'Espositore è l'unico responsabile e custode degli spazi espositivi assegnati per tutto il periodo nel quale sono occupati. È pertanto a carico dello stesso l'osservanza di ogni norma per evitare di cagionare danni a terzi in genere sia durante la Manifestazione che in fase di allestimento e disallestimento e l'adozione degli opportuni accorgimenti per evitare che la merce esposta subisca danni o furti. In nessun caso la Società sarà responsabile degli eventi sopra indicati.

8.4 L'uso degli spazi espositivi, una volta assegnati, è soggetto alle norme del "Regolamento Tecnico" (contenuto nel fascicolo "Norme per i lavori e le attività da espletarsi all'interno del quartiere fieristico") che verranno inviate dall'organizzazione della manifestazione a seguito della ricezione della presente Domanda di Partecipazione compilata. L'espositore è tenuto obbligatoriamente a prendere visione delle normative contenute nei suddetti documenti e a rispettarle nonché a farle osservare anche ai propri collaboratori, dipendenti, personale in genere, ospiti, fornitori. Ciò anche in quanto detto regolamento reca norme e prescrizioni in materia antinfortunistica, di prevenzione incendi e sinistri e relative alla sicurezza in genere.

Art. 9 - Allestimenti e insegne

9.1 La Società mette a disposizione degli Espositori, spazi espositivi forniti di preallestimento, parziale o totale, o di tramezzature perimetrali o di sola delimitazione a pavimento.

9.2 Le ditte interessate ad allestire la propria area espositiva o ad apporre insegne e cartelli, avranno cura di sottoporre il relativo progetto alla preventiva autorizzazione della Società, ENTRO E NON OLTRE le tre settimane precedenti l'inizio degli allestimenti. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti e dei cartelli insegna rimane esclusivamente a carico della ditta espositrice, la quale esonera espressamente la Società per tutti i danni eventualmente provocati a sé medesima o a terzi.

9.3 È inoltre esclusa per la Società ogni responsabilità in ordine all'effettuazione dei lavori di allestimento in genere delle aree espositive, sia nei confronti di terzi che del personale addetto, responsabilità che resta esclusivamente a carico della ditta allestitrice e/o dell'Espositore committente.

9.4 Nella redazione del progetto e nella esecuzione dei lavori, l'Espositore dichiara espressamente di essere a conoscenza che:

- gli allestimenti devono sempre prevedere lungo il confine con gli altri stand pareti di altezza uguale a quella massima consentita (3 metri), con retro piano, finito e di colore bianco.

- gli allestimenti degli stand non devono superare l'altezza di 3 metri e, comunque, devono essere sempre contenuti entro i limiti di altezza massima indicati nella planimetria del padiglione, che viene inviata unitamente al rilievo planimetrico;

- gli allestimenti, negli spazi privi di preallestimento (area libera), possono superare i limiti di altezza consentiti (3 metri) solo eccezionalmente, su preventiva autorizzazione della Società e dell'ufficio tecnico di Nuova Fiera del Levante.

L'apposizione di insegne è soggetta alla seguente regolamentazione:

- negli spazi preallestiti, l'insegna è apposta a cura della Società su apposito spazio del preallestimento, che non è possibile ricoprire con altra insegna da parte dell'Espositore;

- negli spazi senza preallestimento (area libera), nel caso in cui si realizzi l'allestimento, l'insegna ne farà parte integrante e pertanto sarà contenuta entro i limiti di altezza autorizzati per l'allestimento. Nel caso in cui non si realizzi l'allestimento, eventuali insegne dovranno sottostare ai limiti di altezza massima consentiti per l'allestimento.

9.5 Non è assolutamente consentito l'utilizzo di striscioni pubblicitari sia all'interno che all'esterno del padiglione. In caso di inottemperanza al presente divieto, la Società provvederà - senza alcun preventivo avviso - alla loro rimozione e immagazzinaggio, addebitando le relative spese alla Ditta espositrice, non assumendo peraltro alcuna responsabilità in ordine a danni di qualsiasi natura derivanti dalle operazioni di rimozione.

Art. 10 - Danni

10.1 Le aree espositive devono essere riconsegnate nelle condizioni in cui sono state prese in consegna.

10.2 Le spese di ripristino, per eventuali danni causati dagli Espositori o dal loro personale e/o fornitori alle aree espositive, alle strutture, alle installazioni o agli impianti della manifestazione, saranno a loro completo carico. Detti ripristini verranno eseguiti esclusivamente a cura della Società addebitandone il relativo costo all'Espositore.

Art. 11 - Garanzia reale dei crediti

11.1 Con la dichiarazione di accettazione e di approvazione delle specifiche clausole delle presenti Condizioni Generali di Contratto, l'Espositore, a garanzia dell'integrale adempimento degli obblighi contrattuali assunti, con specifico riferimento a quelli concernenti il pagamento di somme dovute all'organizzazione (artt. 4, 5, 6 e 7), autorizza la Società stessa ad un eventuale trattenimento delle merci esposte e dei materiali utilizzati per l'allestimento sino all'avvenuto pagamento.

11.2 Le merci ed i materiali di cui al comma precedente saranno rimossi e depositati in magazzini a rischio e pericolo dell'Espositore, il quale a partire dal terzo giorno di giacenza dei materiali è tenuto al pagamento della somma di euro 200,00 per ogni giorno di giacenza e per ogni 10 mq. di superficie occupata.

11.3 La Società si riserva di procedere allo sgombero delle merci e dei materiali che l'Espositore abbia lasciato presso l'area espositiva assegnata oltre i termini indicati per il disallestimento, ponendo a carico dell'Espositore le relative spese.

11.4 Superati infruttuosamente i 30 giorni di giacenza, la Società provvederà alla vendita all'asta dei beni in giacenza, trattenendo a titolo di rimborso il relativo ricavo.

Art. 12 - Entrata ed uscita di merci; "Buono di uscita"; sgombero aree espositive

12.1 Le merci in genere, le campionature di esposizione ed i materiali di allestimento introdotti nel quartiere fieristico non possono essere rimossi e fatti uscire dal padiglione se non dopo la chiusura della manifestazione, ossia a partire dalle ore 18,30 di venerdì 15 Novembre 2024. La Direzione della Società si riserva la facoltà di rilasciare permessi speciali di uscita, in caso di giustificati motivi dichiarati per iscritto dall'espositore.

12.2 Al termine della manifestazione, le merci esposte ed il materiale di arredamento possono essere rimossi solo dopo aver saldato tutti i pagamenti dovuti alla Società sia per l'esposizione che per i servizi correlati ordinati prima o durante la fiera. La presente disposizione si applicherà anche nell'ipotesi in cui la detenzione o il possesso delle merci, prodotti e materiali sia attribuita dall'Espositore ad un terzo trasportatore/fornitore.

12.3 Le operazioni di smobilitazione delle aree espositive avverranno nei giorni venerdì 15 Novembre dalle ore 19,00 alle ore 21,00 e potranno proseguire sabato 16 novembre dalle ore 8,00 alle ore 20,00. La Società avrà cura di comunicare tempestivamente ai Signori Espositori in maniera più dettagliata le modalità delle operazioni di sgombero.

12.4 Trascorso inutilmente detto termine, il materiale s'intenderà abbandonato dall'Espositore e la Società è sin da ora espressamente autorizzata a provvedere a disporre lo sgombero, addebitando all'Espositore inadempiente le relative spese di sgombero e di magazzinaggio, senza con ciò assumere alcuna responsabilità in ordine alla custodia di detto materiale e/o agli eventuali danneggiamenti da questo subiti.

Art. 13 - Catalogo ufficiale

13.1 La Società provvede, senza che ciò costituisca assunzione di qualsivoglia ulteriore obbligazione nei confronti dell'Espositore, alla realizzazione di un catalogo.

13.2 La Società non è in alcun modo responsabile per eventuali errori ed omissioni che dovessero verificarsi nel catalogo e per il mancato inserimento dei dati relativi agli Espositori, la cui pratica di partecipazione non sia stata definita un mese prima dell'inizio della manifestazione.

13.3 La Società si riserva il diritto di modificare, sopprimere o raggruppare le voci merceologiche tutte le volte che lo riterrà opportuno e utile.

13.4 A titolo gratuito la Società potrà provvedere ad ulteriori iniziative pubblicitarie, nelle quali è fin da ora autorizzata ad inserire i nomi delle ditte espositrici e degli eventuali coespositori e ditte rappresentate, prestando l'Espositore con la sottoscrizione della presente, espresso consenso al trattamento ed all'utilizzazione dei dati per tali iniziative pubblicitarie.

Art. 14 - Pubblicità

14.1 Pubblicità gratuita. Agli Espositori è consentito di svolgere gratuitamente, entro i limiti indicati al precedente art. 9, soltanto quella azione pubblicitaria che, per la sua esteriorità e per la sua sostanza, non costituisca rapporto di diretto raffronto con quella di altro Espositore e non sia, comunque, di disturbo a terzi. La pubblicità per conto terzi, anche nei limiti dell'area espositiva, è rigorosamente vietata.

14.2 Pubblicità a pagamento. La pubblicità in Fiera sulla base di appositi tariffari, può effettuarsi con veicoli pubblicitari ovvero in altre forme che l'Espositore può proporre e richiedere direttamente alla Società, attendendone approvazione. Essa non può essere esposta e realizzata se non nelle forme, quantità, misura e postazione appositamente richieste e successivamente approvate dalla Società, e previo pagamento del relativo canone.

14.3 Pubblicità non autorizzata. In caso di pubblicità non prevista e comunque non autorizzata dalla Società, o eccedente i limiti dell'autorizzazione stessa, la Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla rimozione dei manufatti, strutture o quant'altro addebitando all'inadempiente le relative spese e/o di applicare le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'art. 20.

14.4 Resta inteso, comunque, che la Società non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente causati ai manufatti stessi ed alle strutture nelle operazioni di rimozione.

14.5 La Società si riserva la facoltà di eseguire o far eseguire filmati, foto e/o registrazioni e di curarne la riproduzione e la vendita in Italia ed all'estero, con esplicita rinuncia dei diritti d'autore da parte degli Espositori ed espresso consenso da parte degli Espositori al trattamento ed all'utilizzazione dei dati per tali iniziative.

14.6 Si conviene espressamente che ogni forma di pubblicità avviene ad esclusiva iniziativa del richiedente e su indicazioni fornite dallo stesso, senza che la Società abbia il potere o la semplice facoltà di controllare la pubblicità, né nella sua veste grafica, né nel contenuto. Pertanto, il richiedente la pubblicità dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Società da ogni e qualsivoglia pretesa che possa essere avanzata da terzi in genere per violazione di diritti d'autore, di proprietà intellettuale ed industriale in genere, di segreti industriali e non, assumendosi anche le relative spese dei consulenti che la Società dovesse incaricare per resistere alle pretese dei terzi danneggiati.

Art. 15 - Servizi; illuminazione; antincendio

15.1 La Società si riserva il diritto di gestire, disciplinare od appaltare qualsiasi servizio che ritenga opportuno istituire, stabilendo le relative tariffe e norme che si intendono obbligatorie per tutti gli Espositori.

15.2 Per i servizi a pagamento la Società, nell'interesse dei potenziali Espositori, ha concordato tariffe preferenziali con taluni fornitori; i servizi si possono ordinare tramite appositi moduli che saranno inviati dalla segreteria organizzativa successivamente al pagamento dell'acconto.

15.3 Per i servizi non inclusi nella modulistica di fiera, la Società comunicherà i fornitori ufficiali di SMART BUILDING LEVANTE ai quali gli espositori potranno rivolgersi direttamente.

15.4 Nell'eventualità che l'Espositore, per le sue esigenze, non intenda avvalersi dei fornitori di cui al precedente capoverso, dovrà darne preventiva segnalazione alla Società. Ferma restando la responsabilità dell'Espositore anche per atti o fatti dei propri fornitori di fiducia, resta inteso che gli stessi dovranno attenersi alle indicazioni operative della Società, alle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico" di cui al precedente art.8.4 e dovranno salvaguardare l'immagine, anche commerciale, della Società, del padiglione e l'uniformità estetico-funzionale degli allestimenti. Pertanto, in caso di violazione di quanto qui previsto da parte dei fornitori scelti dalla Ditta espositrice, la Società - ferma ogni azione risarcitoria - in ogni caso si riserva la facoltà di vietare l'accesso degli automezzi delle ditte fornitrici anzidette all'interno del quartiere.

15.5 La Società provvede all'illuminazione generale del padiglione destinato alla manifestazione.

15.6 Il padiglione riservato alla manifestazione è munito di prese di corrente per l'attacco degli impianti delle ditte espositrici. I relativi consumi e massimali di utilizzo sono inclusi nel canone di partecipazione.

15.7 Le potenze elettriche eccedenti quelle indicate nella quota di iscrizione art. 4 dovranno essere richieste preventivamente all'inizio degli allestimenti attraverso apposita modulistica e saranno addebitate sulla base delle tariffe in esso riportate.

15.8 L'Espositore è sempre responsabile di tutti i danni che dovessero essere causati dal proprio impianto, riservandosi la Società la facoltà di procedere alla chiusura dell'area espositiva in caso di particolare gravità.

15.9 Agli effetti di una corretta politica di prevenzione degli incendi, nel comune interesse anche delle ditte espositrici, la Società provvederà a fornire di estintore ogni Ditta espositrice, per il periodo della manifestazione (come dettagliato al precedente art. 4 Quota di iscrizione). Detta dotazione di estintore è obbligatoria per tutte le Ditte espositrici ed il relativo costo è incluso nella quota di iscrizione. Al termine della manifestazione, la Società provvederà al ritiro degli estintori direttamente presso gli stand degli Espositori. L'Espositore riconosce ed accetta espressamente che, in caso di mancata restituzione, l'apparecchio verrà addebitato.

Art. 16 - Pulizia

16.1 La Società durante la manifestazione provvede a far eseguire la pulizia dei corridoi e delle altre zone comuni dei padiglioni e un servizio di base giornaliero presso lo stand.

Art. 17 - Vigilanza ed assicurazione

17.1 La Società provvede, esclusivamente nel proprio interesse e per le proprie esigenze, ad un servizio di vigilanza diurna e notturna, senza con ciò assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti delle merci esposte negli stand o, comunque, giacenti nel quartiere fieristico durante le fasi di allestimento, manifestazione e disallestimento.

17.2 Il valore di dette merci deve perciò essere assicurato a cura di ciascun Espositore contro "tutti" i rischi, non esclusi quelli connessi all'infiltrazione di acqua piovana. La Società provvede ad un servizio di copertura assicurativa RCT e All Risk come indicato all'art 4 Quota di iscrizione (si invitano gli espositori a consultare le relative polizze contenute nella specifica appendice che verrà inviata dalla segreteria organizzativa a tutti gli espositori dopo l'invio della presente Domanda di Partecipazione).

17.3 È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità a carico della Società per ogni danno subito dalle merci esposte.

17.4 Le sopra citate coperture assicurative sono obbligatorie e sono incluse nella quota di iscrizione (art.4).

Art. 18 - Macchinari in azione

18.1 Ai fini dimostrativi e salvo divieto della Società, le macchine esposte possono essere azionate secondo un orario prefissato e purché il loro funzionamento non costituisca pericolo o molestia nei confronti di chiunque sia presente, a qualunque titolo, nel quartiere fieristico.

18.2 Le ditte interessate, dovranno quindi provvedere in anticipo alle verifiche necessarie ed ottemperare alle norme vigenti in materia escludendosi, al riguardo, qualsiasi responsabilità della Società per danni diretti o indiretti a persone o cose.

Art. 19 – Ingressi e orari

19.1 La manifestazione, per il periodo della sua durata, è riservata agli operatori del settore secondo l'orario che la Società si riserva di stabilire e di comunicare alle ditte espositrici.

19.2 Gli Espositori si impegnano a presidiare e ad attivare i propri stand nel rigoroso e puntuale rispetto dell'orario di apertura.

19.3 Ugualmente, gli espositori dovranno provvedere alla chiusura dei propri stand rispettando, senza eccezione alcuna, l'orario di chiusura al pubblico.

Art. 20 - Divieti in generale

20.1 A tutti gli Espositori è assolutamente vietato:

a. la cessione totale o parziale delle aree espositive, anche gratuita, salvo espressa autorizzazione della Società;

b. l'esposizione dei prezzi e la mostra ambulante dei prodotti esposti;

c. l'attrazione del pubblico con apparecchi fonici, musicali ecc. o con mezzi vocali, e la presenza di personale nei corridoi e nelle parti comuni che invitano ad entrare nello stand;

d. l'esposizione di prodotti la cui merceologia non compaia nella presente "Domanda di Partecipazione" (si veda il form 2);

e. l'esposizione, l'uso e la diffusione di cartelli, manifesti, opuscoli, campioni, depliant e simili, che non abbiano carattere commerciale, ma facciano riferimento a programmi economico-politici o creino polemica concorrenziale con gli altri Espositori;

f. la raccolta di firme, dichiarazioni e giudizi;

g. la distribuzione di volantini pubblicitari, di campioni, di articoli promozionali o similari nelle corsie del padiglione, nei viali del quartiere fieristico e nelle immediate adiacenze degli ingressi e delle biglietterie;

h. la propaganda e i giudizi che possono suonare critica e offesa ad istituzioni politiche e sociali di altri Paesi;

i. la permanenza anche di propri dipendenti, nel quartiere fieristico o nel singolo padiglione o settori dopo la chiusura serale;

j. la circolazione e la sosta nel quartiere fieristico di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati o impiegati per il rifornimento di merci, nei limiti delle apposite disposizioni;

k. effettuare pubblicità per conto terzi e pubblicità non preventivamente autorizzata per iscritto;

l. reclamizzare attività espositive esercitate in centri espositivi o luoghi commerciali esterni al quartiere fieristico;

m. le dimostrazioni pratiche non specificamente autorizzate su preventiva richiesta;

n. smontare i propri allestimenti e rimuovere le merci esposte prima del giorno e dell'ora stabiliti dalla Società per la smobilitazione;

o. fotografare, filmare, disegnare o comunque, riprodurre i prodotti e le merci esposte, nonché i posteggi che li ospitano, senza l'autorizzazione scritta degli Espositori interessati e della Società;

p. eseguire modifiche alle strutture e agli allestimenti della Società, o mutamenti di colore;

q. effettuare lavori nello stand durante le ore di visita del pubblico;

r. applicare autoadesivi su qualsiasi struttura della Società;

s. utilizzare richiami pubblicitari quali striscioni a traguardo.

t. l'uso, da parte di allestitori ed espositori, di lampade alogene e ad incandescenza all'interno degli spazi espositivi, essendo consentito esclusivamente l'uso di lampade a led o, in alternativa, lampade a fluorescenza, con bassa emissione termica.

20.2 Per ogni attività per la quale siano obbligatoriamente dovuti i diritti d'autore alla S.I.A.E., l'espositore dovrà essere preventivamente autorizzato dalla sede S.I.A.E. di Bari che dovrà contattare direttamente.

20.3 La mancata osservanza delle sopra esposte disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale in forza del quale la Società è sin d'ora espressamente autorizzata ad applicare alle ditte espositrici inadempienti una penale da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2000,00, per ciascuna infrazione, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

20.4 Gli espositori si impegnano ad accettare qualsiasi iniziativa la Società dovesse ritenere opportuno intraprendere, al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione, avverso il mancato rispetto dei sopra elencati divieti.

20.5 Si conviene espressamente che faranno piena prova gli accertamenti effettuati dal personale della Società, purché controfirmati da almeno due Ditte espositrici o da due visitatori, anche ove manchi la sottoscrizione dell'Espositore a cui viene contestata l'infrazione.

20.6 Ove un Espositore si renda responsabile di almeno tre infrazioni, anche diverse, ciò produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con l'obbligo dell'Espositore di liberare immediatamente la propria area espositiva, corrispondendo l'intero canone dovuto e salvo il risarcimento del maggior danno.

20.7 In caso di violazione del divieto di cui al punto sub t), in aggiunta all'applicazione delle penali in danno degli espositori inadempienti, la Società provvederà a propria cura e a spese dell'espositore, all'immediata interruzione della fornitura di elettricità di qualsiasi impianto che possa provocare rischio in termini di sicurezza per le persone e le cose (rischio di surriscaldamento ed innesco incendi) nonché in termini di sovraccarico termico.

Art. 21 - Modifiche e integrazioni alle Condizioni Generali del Contratto di esposizione; inadempimento

21.1 La Società si riserva di stabilire - anche in deroga alle presenti Condizioni generali - eventuali ulteriori norme e disposizioni da esso giudicate opportune a meglio regolare la manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente alle presenti Condizioni Generali ed hanno perciò pari carattere di obbligatorietà. Le pubblicazioni della Società contenenti norme e disposizioni s'intendono ad ogni effetto parte integrante delle presenti Condizioni Generali.

21.2 La Società potrà far eseguire accessi e controlli nella postazione espositiva per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione da parte dell'Espositore.

21.3 In caso di inadempimento di quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, la Società si riserva comunque di procedere alla risoluzione di diritto del contratto - con chiusura immediata dello stand, senza alcun rimborso dei canoni corrisposti e/o di non accogliere le Domande di Partecipazione delle ditte inadempienti in occasione delle successive edizioni di SMART BUILDING LEVANTE.

Art. 22 - Forza maggiore

22.1 In caso di forza maggiore e comunque per motivi indipendenti dalla volontà della Società, la data della manifestazione potrà essere cambiata o la manifestazione annullata, senza che sia dovuto alcun risarcimento per qualsivoglia danno lamentato.

22.2 L'Espositore espressamente accetta che ove - in conseguenza di una qualsiasi situazione di pericolo in Italia per la salute pubblica individuale e/o collettiva - la Manifestazione fosse annullata in quanto vietata da ordini di pubbliche autorità e, in tale caso, l'Espositore stesso fosse impossibilitato a partecipare, la Società avrà esclusivamente il diritto di trattenere a titolo di indennizzo la quota di iscrizione versata, oltre ad un importo pari al 10% del complessivo corrispettivo dovuto dall'Espositore per la sua partecipazione alla Manifestazione mentre l'eventuale eccedenza, sarà restituita all'Espositore restando sin d'ora inteso che null'altro sarà a quest'ultimo dovuto a qualsivoglia titolo (indennizzo, rimborso spese, risarcimento del danno). Questo resta valido anche nel caso di annullamento della manifestazione per altre cause di forza maggiore.

Art. 23 - Forma; documenti contrattuali; reclami

23.1 La forma scritta è la sola consentita per il contratto di esposizione, per ogni variazione al suo contenuto e per ogni comunicazione ad esso inerente.

23.2 Valgono come documenti contrattuali unicamente quelli predisposti dalla Società, ossia la "Domanda di Partecipazione" con la presente sezione "Contratto di esposizione - regolamento generale", le "Richieste servizi" operate tramite apposita modulistica, il Regolamento tecnico e documenti correlati.

23.3 Sui documenti di cui al punto 23.2 non è consentito apporre condizioni, variazioni o cancellature.

23.4 Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Società, comunque, entro e non oltre il termine essenziale e di decadenza di due giorni dalla data dell'evento.

Art. 24 - Domicilio legale; Foro competente

24.1 Per il periodo di svolgimento della manifestazione, l'Espositore elegge il proprio domicilio legale presso la propria sede legale come risultante dalla visura camerale che la ditta espositrice si impegna ad inviare;

24.2 Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza con esclusione di ogni e qualsiasi altro foro competente, e ciò anche per le azioni di natura pre o extracontrattuale e comunque connesse a quanto qui regolamentato.

Art. 25 - Tutela della Proprietà Industriale e Intellettuale

L'Espositore si impegna: a) a non esporre alcun prodotto in merito al quale sia stata accertata con provvedimento passato in giudicato la violazione di una o più norme a tutela dei diritti di proprietà intellettuale o industriale o comunque dei diritti facenti capo al legittimo titolare che non sia l'espositore medesimo; e b) in ogni caso a non esporre prototipi e/o oggetti sui quali insistano diritti di proprietà intellettuale o industriale, ditte, insegne, ragioni sociali o qualsiasi altro elemento identificativo di cui non abbia la piena titolarità e/o la licenza d'uso e/o i diritti di sfruttamento. Con la firma della Domanda l'Espositore si assume tutte le responsabilità penali e civili in relazione a quanto esposto nel suo stand, incluse la ditta e la ragione sociale o qualsiasi altro elemento identificativo - manlevando contestualmente Pentastudio e società partner ad essa collegate - qualora altri soggetti rivendichino la proprietà industriale e/o intellettuale o altri diritti su quanto esposto. L'Espositore si assume altresì l'onere di verificare se nell'ambito della Manifestazione i propri diritti vengano lesi da altri Espositori e si impegna a non avere nulla a pretendere da Pentastudio e società partner ad essa collegate, per ogni eventuale danno cagionato dalla violazione delle disposizioni del presente paragrafo o comunque dalle violazioni dei propri diritti perpetrati da altri espositori, sin dal momento della sottoscrizione del presente regolamento.

PER ACCETTAZIONE

DATA _____ TIMBRO E FIRMA del legale rappresentante Azienda _____

Ai sensi degli artt. 1341 e ss. c.c., dopo attenta lettura, consapevole del contenuto di ogni singola clausola prevista nel presente contratto di esposizione, dichiaro espressamente di approvare specificatamente i seguenti articoli: **1.1** Sede e data della manifestazione - **1.2** Possibilità di variazione periodo - **2.3** Prodotti ammessi - **2.4** Valutazione della Domanda di partecipazione - **3.1** Requisiti Domanda di Partecipazione - **3.2** Irrevocabilità della proposta - **3.3** Diritto di variare le condizioni proposte - **3.4** Co-espositori - **3.5** Rappresentanti - **3.6** Individuazione della provenienza dei prodotti - **4.1** Quota di iscrizione, quota di iscrizione co-espositore e quota iscrizione Ditte Rappresentate - **4.2** Conferma di partecipazione e Canone di partecipazione - **5.1** Canone di partecipazione - **6.1** Beni e servizi esposti - **6.2** Diritto di rimozione dei prodotti non conformi - **6.3** Diritto di variazione prima dell'invio del rilievo planimetrico - **6.4, 6.5** Comunicazioni rilievo planimetrico - **6.6** Diritto di variazione dopo l'invio del rilievo planimetrico e diritto di recesso - **6.7** Divieto di cessione - **7.1** Saldo del Canone di partecipazione e termine essenziale - **7.2** Risoluzione del contratto e risarcimento del danno - **7.3** Rinuncia alla partecipazione e conseguenze - **8.1** Obbligo di allestimento dei posteggi - **8.2** Mancata tempestiva occupazione e/o allestimento del posteggio - **8.3** Responsabilità dell'Espositore per il proprio posteggio - **8.4** Obbligo di rispetto delle norme del Regolamento tecnico di manifestazione - **9.2** Allestimenti particolari - **9.3** Esonero di responsabilità della Società per danni derivanti da allestimenti - **9.4** Obblighi nell'allestimento - **9.5** Divieto e diritto di rimozione di striscioni pubblicitari - **10.1** Obbligo di restituzione - **10.2** Danni al posteggio e risarcimento - **11.1** Garanzia reale e diritto di ritenzione - **11.3** Sgombero delle merci Espositore - **11.4** Vendita dei beni Espositore in giacenza - **12.1** Movimentazione merci - **12.2** Rimozione merci a fine manifestazione - **12.3** Disallestimento - **12.4** Sgombero forzoso dei materiali - **13.2** Catalogo ufficiale ed esonero di responsabilità - **13.3** Diritto di modifica Catalogo - **13.4** Autorizzazione alle iniziative pubblicitarie - **14.3** Rimozione pubblicità - **14.4** Esonero responsabilità per rimozione strutture pubblicitarie - **14.5** Consenso al trattamento dati per filmati/foto/registrazioni - **14.6** Esonero responsabilità della Società per i contenuti delle pubblicità - **15.1** Appalto di Servizi - **15.4** Obblighi per appaltatori scelti dall'Espositore - **15.7** Fatturazione consumi straordinari di elettricità - **15.8** Responsabilità Espositore - **15.9** Obblighi per antincendio - **17.1** Caratteristiche Servizio di vigilanza - **17.2** Obbligo di assicurazione merci esposte - **17.3** Esonero di responsabilità - **17.4** Obbligo di assicurazioni - **18.1** Macchinari in azione - **18.2** Esonero di responsabilità - **19.1** Ingressi - **19.2** Obbligo di rispetto orari apertura - **19.3** Obbligo di rispetto orari chiusura - **20.1** Divieti in generale - **20.3** Penale per inadempimento - **20.4** Obbligo di adeguamento - **20.5** Prova dell'inadempimento - **20.6** Grave inadempimento - **20.7** Interruzione fornitura elettrica - **21.1** Modifiche e integrazioni alle Condizioni Generali del Contratto - **21.2** Diritto di ispezione - **21.3** Risoluzione - **22.1** Forza maggiore - **22.2** Annullamento Manifestazione - **23.1** Forma contratto - **23.2** Documenti contrattuali - **23.3** Forma reclami - **24.1** Domicilio legale - **24.2** Foro competente - **Art. 25** Tutela della Proprietà Industriale e Intellettuale

INFORMATIVA

Ai sensi del Dlgs 196/03 sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali e successive modifiche ed integrazioni ivi compreso il GDPR", la Società, in qualità di "titolare" del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali e alle finalità del loro trattamento. I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività istituzionale della Società, secondo le seguenti finalità:

- a)** finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es. acquisizione dei dati preliminari alla conclusione di un contratto; esecuzione di operazioni e prestazioni di servizi sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso ecc.);
- b)** finalità funzionali allo sviluppo dell'attività della Società, per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività:
 - inviare alla clientela informazioni o materiale pubblicitario concernente la manifestazione e gli eventi/attività organizzati dalla Società;
 - verificare il livello di soddisfazione della clientela anche attraverso questionari post evento;
- c)** finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate (es. normative fiscali, statistiche ecc.).

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità su indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi.

Ambito di diffusione

La Società provvederà, in base a quanto espressamente previsto nelle Condizioni Generali del Contratto di Esposizione, ad inserire i dati aziendali nel Catalogo Ufficiale della manifestazione, sia in versione cartacea che digitale, che avrà diffusione in ambito nazionale ed internazionale. I dati forniti dagli espositori potranno essere diffusi dalla Società mediante inserimento degli stessi su supporti informatici, anche multimediali, che consentiranno - ai Visitatori e agli Espositori della manifestazione - di conoscere l'attività svolta da detti Espositori e rilevare la posizione degli stand.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per lo svolgimento della sua attività, la Società si rivolge anche a:

- 1.1)** Ente fieristico Nuova Fiera del Levante
- 1.2)** ditte/imprese/società esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti tra la Società ed il cliente. Il trattamento dati effettuato da tali soggetti ha la seguente finalità:
 - a)** prestazioni dei servizi inerenti la partecipazione espositiva (servizi tecnici, logistici, assicurativi ecc.);
 - b)** catalogo della manifestazione fieristica;
 - c)** invio di comunicazioni alla clientela; Ne consegue che, senza il consenso dell'interessato alla comunicazione dei dati ai suddetti soggetti ed ai correlati trattamenti, la Società potrà dare corso soltanto a quei servizi che non richiedono la comunicazione di dati personali a terzi;
- 2)** ditte/imprese/società esterne che svolgono attività funzionali a quelle della Società. Il trattamento dati effettuato da tali soggetti ha le seguenti finalità:
 - a)** effettuare per conto della Società ricerche di mercato su campioni rappresentativi della clientela;
 - b)** inviare alla clientela della Società comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario concernente la manifestazione e gli eventi/attività organizzati dalla Società stessa o da terzi, con i quali la Società abbia concluso appositi accordi in tal senso;
 - c)** ditte o società che, per conto della Società, in qualità di agenti, procuratori o figure similari, promuovano l'acquisizione di Visitatori ed Espositori alla manifestazione, eventi/attività organizzati dalla Società.

Diritti previsti dall'art. 13 del Dlgs 196/03 e successive modifiche

Informiamo, infine, che l'art. 13 della Legge in argomento, consente l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intellegibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interessato, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per ulteriori informazioni potrà rivolgersi a:

Pentastudio S.r.l. Sede legale e operativa: Contrà Pedemuro San Biagio 83, 36100 Vicenza che, agli effetti del richiamato Dlgs 196/03, è il Titolare del trattamento

In relazione all'informativa fornitaci ai sensi del Dlgs 196/03 e successive modifiche, esprimiamo il nostro consenso alla comunicazione dei dati a ditte / imprese / società esterne che provvedono alla prestazione dei servizi inerenti alla partecipazione espositiva (servizi tecnici, logistici, assicurativi, ecc.); alla realizzazione del Catalogo Ufficiale della manifestazione oggetto della presente domanda; all'invio di comunicazioni alla clientela; alla diffusione dei dati mediante pubblicazione nel catalogo della manifestazione e secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali del Contratto di esposizione, nonché mediante inserimento degli stessi su supporti informatici anche multimediali; all'invio di comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante la manifestazione organizzata dalla Società o da terzi con i quali la Società abbia concluso appositi accordi in tal senso.

PER ACCETTAZIONE

DATA _____ TIMBRO E FIRMA del legale rappresentante Azienda _____